

L. 22 giugno 2000, n. 193 ⁽¹⁾.

Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale)*: Msg. 14 gennaio 2002, n. 2002/0023/000214; *Circ. 25 luglio 2002, n. 134*;

- *Ministero dell'economia e delle finanze*: *Ris. 30 giugno 2003, n. 144/E*;

- *Ministero della giustizia*: *Circ. 19 luglio 2002*.

1. 1. Nell'*articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381*, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, come modificati dalla *legge 10 ottobre 1986, n. 663*.» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'*articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e successive modificazioni.».

2. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce, con i commi 3 e 3-bis, l'originario comma 3 dell'*art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 381*.

2. 1. Le agevolazioni previste dall'*articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381*, introdotto dall'*articolo 1, comma 2, della presente legge*, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere

definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

3. 1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, anche, il *D.M. 25 febbraio 2002, n. 87*.

4. 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ⁽⁵⁾.

(5) Con *D.M. 25 febbraio 2002, n. 87* è stato emanato il regolamento di cui al presente articolo.

5. 1. ... ⁽⁶⁾.

2. ... ⁽⁷⁾.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali. La relazione contiene altresì una specifica valutazione sull'idoneità degli spazi destinati a tali finalità.

(6) Inserisce un comma, dopo il dodicesimo, nell'*art. 20, L. 26 luglio 1975, n. 354*.

(7) Inserisce un comma, dopo il sedicesimo, nell'*art. 20, L. 26 luglio 1975, n. 354*.

6. 1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
